TRIBUNALE DI PALERMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

IL G.O.T.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 luglio 2018, provvede come di seguito nel procedimento *ex* art. 35 D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 iscritto al n. 2920/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente

TRA

nato a Awendosan – Edo State (NIGERIA), in data 20/02/1998, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 205 AGRIGENTO, presso lo studio professionale dell'Avv. LATTUCA MADDALENA, dalla quale è rappresentato e difeso, per procura in atti

RICORRENTE

E

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento, in persona del Presidente *pro tempore,* con sede in Agrigento, piazza A. Moro, n. 1

RESISTENTE

OSSERVA

Con ricorso depositato il 17 febbraio 2017,
adiva questo Tribunale per proporre opposizione avverso il provvedimento del 20 ottobre 2016, notificato in data 24 gennaio 2017, con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Eccepiva il ricorrente la nullità del provvedimento di diniego sotto il profilo della carenza di motivazione, dal punto di vista della ritenuta non credibilità

Firmato Da: CARANNA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 64f9ea376a14f0539b1d23d65ddf3e53

delle dichiarazioni del ricorrente; nel merito, asseriva sussistere i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello *status* di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria.

Sebbene ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione udienza, la Commissione Territoriale non si costituiva.

Istruita in via documentale, all'udienza del 19 luglio 2018 la causa è stata posta in decisione.

§§§

Preliminarmente, va rilevato:

- che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento, con provvedimento del 20 ottobre 2016, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale;

- che tale provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 24 gennaio 2017;

- che il ricorso è stato depositato il 17 febbraio 2017;

- che, pertanto, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 35, 1 co., D.Lgs. n. 25/2008, eventualità in cui la competenza a conoscere il ricorso proposto, da introdurre a pena di inammissibilità nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, spetta al Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale, non risultando, dal fascicolo processuale, il trattenimento presso Centri d'accoglienza.

Sulla base di tutti i suesposti elementi, va affermato che il ricorso è stato tempestivamente e ritualmente proposto davanti a questo Tribunale competente *ex* art. 35 D.Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 159/08.

§§§

Ciò posto, questo giudice deve valutare la fondatezza della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale formulata dal ricorrente, alla luce del disposto del comma 10 dell'art. 35 D.Lgs. n. 25/2008, secondo cui il Tribunale "*rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo* status *di rifugiato*

Firmato Da: CARANNA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 64f9ea376a14f0539b1d23d65ddf3e53

o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria", esclusa ogni altra domanda non riconducibile a detta previsione, che non può quindi essere esaminata in questa sede, ivi compresa la richiesta di riconoscimento di un permesso di soggiorno, da riservare alla competente autorità nel rispetto della procedura prevista dalla normativa attualmente vigente.

Ciò posto, nel merito la domanda del ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento entro i limiti *infra* specificati.

Il ricorrente, originario di *Awendosan*, in Edo State, ha infatti riferito, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato di Agrigento, di avere abbandonato il proprio paese dal momento che la linea maschile della sua famiglia avrebbe aderito ad un "*gruppo religioso*", secondo le regole del quale il primogenito di colui che ne era a capo avrebbe dovuto essere sacrificato. La madre del ricorrente, saputo ciò, avrebbe riferito al figlio di fuggire, onde evitare di essere ucciso (cfr. verbale audizione resa dinanzi alla Commissione Territoriale di Agrigento, allegato alla produzione di parte ricorrente).

Orbene, posto che lo stesso ricorrente non ha allegato la sua appartenenza ad una fazione politica o ad un movimento oggetto di repressione ad opera delle autorità statuali o locali, deve rilevarsi che tali circostanze esulano dalle ipotesi di cui ai capi III e IV del D.Lgs. n. 251/2007, non integrando gli estremi di una persecuzione per motivi di "*razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica*" (art. 8), quantomeno a livello statale: va, pertanto, rigettata la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, dovendosi piuttosto ricondurre la sua vicenda a situazioni delimitate ad ambito locale.

Sussistono invece i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, ricorrendo nella specie un pericolo di "*danno grave*" nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo dianzi ricordato (inteso quale "*a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel*

Firmato Da: CARANNA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 64f9ea376a14f0539b1d23d65ddf3e53

suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale").

Come è noto, a mente dell'art. 2 del D.Lgs. n. 251/07 è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (come definito dall'art. 14) e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.

Sotto il profilo del regime dell'onere probatorio, secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il dlgs n. 251 del 2007, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Pertanto, in considerazione del carattere incondizionato e della precisione del contenuto di queste disposizioni , ed in virtù del criterio dell'interpretazione conforme elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, tali principi influenzano l'interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione comunitaria.

Pertanto, seguendo il percorso ermeneutico indicato nella Direttiva deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell'entrata in vigore dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 del Dlgs n. 25 del 2008. (cfr. Cass. Civ. n. 27310/08).

Ciò premesso, non può disconoscersi come, a tenore dei *reports* elaborati dalle organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani, la regione dell'Edo

Firmato Da: CARANNA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 64f9ea376a14f0539b1d23d65ddf3e53

State è interessato, specie negli ultimi anni, da una preoccupante *escalation* di attacchi terroristici da parte di Boko Haram; a tal riguardo, valga, esemplificativamente, quanto riportato dalla Farnesina in data 13 agosto 2018, ad oggi valido, secondo cui: "*In considerazione dell'attuale precaria situazione di sicurezza in Nigeria si raccomanda di limitare allo stretto necessario i viaggi nel Paese e si sconsigliano assolutamente i viaggi nel nord-est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa) a causa della attività del gruppo terroristico di Boko Haram. Il rischio di sequestri di persona con finalità terroristiche o a scopo estorsivo, anche alla luce della gravissima crisi economica in atto, è alto in tutto il Paese.*

Le Autorità nigeriane hanno reso noto che Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel nord-est del Paese, starebbe pianificando di allargare le proprie azioni all'intero Paese, compresa la capitale e la città di Lagos, inclusa la zona del porto, in risposta ai più recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo Boko Haram a ripiegare al di fuori dei tradizionali territori di confronto. Sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba sucidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe, Kuje e Nyanya. Nelle valutazioni delle autorità nigeriane, gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque, e Abuja e i maggiori centri urbani rappresentano un bersaglio privilegiato. suggerisce di limitare allo stretto necessario i viaggi nei seguenti Stati: Bauchi, Gombe, Città di Kano, ***le aree del Delta****, Anambra, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom e dello Stato del Cross River, oltre che nello Stato di Zamfara nei 20km prima del confine con il Niger. Anche in tali aree, infatti, permane molto elevato il rischio di atti terroristici o di rapimenti a danno di stranieri.* ***Nel centro sud e sud est del Paese, in particolare nel Delta del Niger****, si segnala un'elevata attività criminale rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore e di imbarcazioni*

Firmato Da: CARANNA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 64f9ea376a14f0539b1d23d65ddf3e53

commerciali e civili. Inoltre, scontri tra gruppi armati nel contesto di faide locali possono sfociare in atti di violenza indiscriminata contro civili (come ad esempio la strage di fedeli avvenuta il 6 agosto 2017 presso una chiesa nello Stato di Anambra)".

Le circostanze riferite dunque, integrano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di persona ammessa alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. *c)* del D. Lgs. n. 251/07 e, conseguentemente, al rilascio del relativo permesso di soggiorno *ex* art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 251/07.

Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

1) rigetta la domanda, avanzata dal ricorrente diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato *ex* art. 11 del D.Lgs. n. 251/07;

2) dichiara che il ricorrente ha diritto alla protezione sussidiaria riconosciuta dagli artt. 14 e ss. del D.Lgs. n. 251/07;

3) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.

Palermo, 16/08/2018

IL G.O.T.

Carmela Caranna

Firmato Da: CARANNA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 64f9ea376a14f0539b1d23d65ddf3e53